

Indirizzi e link dei soggetti rappresentati nel Comitato

Per ulteriori informazioni sulla prestazione in favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro familiari, è possibile consultare il portale Inail (www.inail.it > Attività > Prestazioni > Prestazioni economiche) o rivolgersi a una delle sedi locali dell'Istituto (www.inail.it > Istituto > Territorio).

Di seguito i recapiti di associazioni e patronati rappresentati all'interno del Comitato amministratore del Fondo, che possono fornire assistenza per la presentazione dell'istanza di accesso alla prestazione.

Afeva

tel. 0142.336817 - 0142.336819
vertenzamianto@gmail.com
www.afeva.it

Anmil

tel. 800.180943
portale@anmil.it
www.anmil.it

Inca Cgil

tel. 06.855631
info@inca.it
www.inca.it

Inas Cisl

tel. 800.249307
info@inas.it
www.inas.it

Ital Uil

tel. 06.852331
informazioni@pec.italuil.it
www.italuil.it

Acai Enas

tel. 06.6785934
patronato.acai.enas@pec.it
www.patronatoacaienas.it



Inail, la persona al centro del nostro impegno.

Comitato amministratore del fondo per le vittime dell'amianto

Via IV Novembre, 144 - 00187 Roma
Telefono: 06/54875774
presidentefondovittimeamianto@inail.it

Direzione centrale pianificazione e comunicazione

Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma
dcpianificazione-comunicazione@inail.it
dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it
www.inail.it

FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

INAIL

PRESTAZIONE
IN FAVORE DEI MALATI
DI MESOTELIOMA
NON PROFESSIONALE
E DEI LORO FAMILIARI

2019



Nel marzo 1992, con l'approvazione della legge numero 257, l'Italia è stata uno dei primi Paesi al mondo a vietare l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzo, la commercializzazione e l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono.



A distanza di oltre un quarto di secolo, però, la "questione amianto" non può essere considerata chiusa. A renderla ancora attuale è il lungo periodo di latenza delle patologie amianto-correlate, cioè il tempo che intercorre tra la prima esposizione alla sostanza e la manifestazione della malattia, che nel caso del mesotelioma maligno può superare i 40 anni.

Il Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'Inail garantisce un ulteriore indennizzo economico ai titolari di rendite per malattie professionali correlate all'amianto e, in caso di morte, agli eredi titolari di rendita ai superstiti.

Dal 2015 i benefici del Fondo per le vittime dell'amianto sono stati estesi ai malati di mesotelioma non professionale che hanno contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale.

La gestione del Fondo per le vittime dell'amianto spetta a un Comitato composto da rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni delle vittime dell'amianto più rappresentative nelle regioni con un'incidenza più alta di malattie asbesto-correlate.

Alle vittime dell'amianto per esposizione familiare o ambientale spetta una prestazione assistenziale una tantum di importo fisso pari a 5.600 euro, da corrispondere su istanza dell'interessato o dei suoi eredi.

- **L'esposizione familiare** è comprovata se il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest'ultimo era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all'amianto. L'insorgenza della patologia, in particolare, deve essere compatibile con i periodi della convivenza.
- **L'esposizione ambientale** è comprovata se il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l'insorgenza del mesotelioma.

Se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata alla domanda risulta completa, l'Inail eroga la prestazione assistenziale in un'unica soluzione entro 90 giorni.



Come si presenta la domanda

Per accedere alla prestazione, l'interessato deve presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (Pec), apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare Inail n. 36 del 21 settembre 2018 (Mod. 190).

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi, per consentire la valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione - familiare o ambientale - all'amianto con l'insorgenza della patologia.

Se a presentare l'istanza sono gli eredi...

la prestazione deve essere richiesta da uno solo degli eredi entro 90 giorni dalla data del decesso, utilizzando il modulo 190/E, corredato da idonea documentazione. L'istanza deve contenere l'indicazione di tutti gli eredi, con la relativa delega autenticata, ed essere accompagnata dalla scheda di morte Istat.